



CIRCOLARE N. 01-26

ROMA, 12/01/2026

Legge bilancio 2026: Novità fiscali

Roma 12 gennaio 2026_ La legge di Bilancio 2026 contiene importanti novità in materia fiscale. Quelle più eclatanti quali la riduzione dell'IRPEF (con il passaggio dell'aliquota intermedia dal 35% al 33%), la nuova disciplina sui dividendi, la definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 (rottamazione quinques), nonché la ulteriore previsione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci, sono state ampiamente pubblicizzate ed oggetto di discussione. Non mancano però tante altre novità in materia di reddito d'impresa che comunque meritano menzione.

Di seguito rimettiamo la sintesi delle più importanti misure fiscali:

Rimodulazione delle aliquote IRPEF

Dal periodo d'imposta 2026 le aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito saranno le seguenti:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 33%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Viene previsto inoltre (modificando l'art. 16ter TUIR) che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta linda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall'imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra 30 e 30.000 euro annui;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato

Se il reddito complessivo da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore a 33.000 euro, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un'aliquota del 5%. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).

Imposta sostitutiva su premi di risultato

In via transitoria la disciplina - relativa ai lavoratori dipendenti privati - dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa viene modificata stabilendo:

- l'elevamento del limite annuo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto a 5.000 euro lordi fissato, prima delle modifiche, a 3.000 euro.
 - la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva fissandola all'1% contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
- L'applicazione del citato regime sostitutivo è condizionato ad un reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo

Si introduce, per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell'ambito delle attività del settore turistico alberghiero, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

La condizione è però che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro.

Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti

Si applica anche per il 2026 la norma (art. 6, legge n. 76/2025) secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

Buoni pasto elettronici

Passa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Agevolazione IRPEF coltivatori diretti e IAP

I redditi dominicali e agrari per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (art. 1, D.Lgs. n. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- fino a 10.000,00 euro, 0%;
- oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%;
- oltre 15.000,00 euro, 100%.

Locazioni brevi

A partire dal 2026 resta confermata l'aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda. Purtuttavia si configura reddito d'impresa nel caso in cui le locazioni brevi riguardino più di 2 appartamenti.

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico alberghiere

Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione linda, per le prestazioni di lavoro straordinario del settore turistico, ricettivo e termale effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non sia stato nel 2025 superiore a 40.000 euro.

Bonus edilizi

Si proroga a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025. Pertanto, si applicano le seguenti percentuali di detrazioni:

- 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026;
- 30% delle spese sostenute nel 2027.

È prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50% delle spese per l'anno 2025 e 2026 (rispetto al 36%) e al 36% delle spese per il 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus mobili

Si stabilisce che la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in caso di interventi di ristrutturazione si applica anche per le spese sostenute nel 2026 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025.

Regime forfetario

Viene prorogato al 2026 il limite di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Plusvalenze su criptoattività

Modificando la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 24, legge n. 207/2024) si stabilisce che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, si applica con aliquota ridotta al 26% con riguardo ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, paragrafo 1, n. 7), del regolamento UE n. 2023/1114 (regolamento MiCA). Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Assegnazione agevolata beni ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali

Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci risultanti tali alla data del 30 settembre 2025.

Pertanto le società commerciali che assegnano o cedono beni (immobili o mobili registrati) non strumentali ai soci entro il 30 settembre 2026 versano in due rate un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero pari al 10,5% se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei medesimi beni.

Il medesimo regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2026.

L'imposta sostitutiva va versata in due rate di cui:

- la prima, pari al 60% entro il 30 settembre 2026;
- la seconda, pari al restante 40% entro il 30 novembre 2026.

L'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano è del 13%.

Anche per le imprese individuali viene riproposta la facoltà di estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario, includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2025, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente e che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Tassazione IRES plusvalenze su beni strumentali

Vengono introdotte importanti modifiche in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 86 TUIR).

Nel dettaglio, viene previsto che le plusvalenze realizzate diverse da quelle PEX concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. La tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta per le plusvalenze:

- derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
- realizzate dalle società sportive professionalistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

È possibile affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10%, da versare in 4 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:

- per la prima rata, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta (30 giugno 2026, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);
- per le altre rate, entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30 giugno 2027, 30 giugno 2028 e 2 luglio 2029, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Dividendi infra-UE percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025, i dividendi provenienti da società o enti residenti o localizzati in uno Stato membro UE o in uno Stato aderente all'Accordo SEE con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni percepiti da banche, intermediari finanziari ed imprese di assicurazione italiane non concorrono a formare la base imponibile IRAP nella misura del 95% del loro ammontare, a condizione che:

- (a) si detenga una partecipazione diretta non inferiore al 20% del capitale della società che distribuisce gli utili;
- (b) la società che distribuisce utili rivesta una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE;
- (c) la società che distribuisce utili risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro UE, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;
- (d) la società che distribuisce è soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
- (e) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno;
- (f) deve trattarsi di dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi a titoli e strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

Per i precedenti periodi di imposta, si riconosce la possibilità di presentare istanza di rimborso dell'IRAP riferita all'eccedenza rispetto al 5% dei dividendi che hanno concorso a formare il rispettivo valore della produzione netta, purché alla data del 1° gennaio 2026 sia ancora in corso il termine decadenziale di 48 mesi.

Viene altresì riconosciuta la possibilità di utilizzare il relativo credito in compensazione per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'extra-profitto delle banche come disciplinata dalla stessa legge di Bilancio 2026.

Tassazione dei dividendi

Viene stabilito che la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 60% del loro ammontare riguarda le plusvalenze PEX relative a una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro (art. 58, comma 2, TUIR).

Inoltre, viene definito il nuovo regime fiscale dei dividendi applicabile, ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, sia degli imprenditori individuali che delle società ed enti IRES, stabilendo alcune soglie di tassazione per:

- a) partecipazioni dirette nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro; ai fini della determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2 c.c.), tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo;
- b) i titoli e gli strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lettera a, TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili (art. 109, comma 9, lettera b, TUIR) di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.

La tassazione, in questi casi, si attesta:

- al 58,14% per le imprese individuali;
- al 5% per i soggetti IRES.

Gli stessi limiti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra si applicano alle plusvalenze esenti - c.d. PEX (art. 87 TUIR).

Viene modificata anche la disciplina sulle ritenute (art. 27, D.P.R. n. 600/1973 e, dal 2026, art. 55, D.Lgs. n. 33/2025) stabilendo che la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all'Accordo SEE inclusi nell'apposita lista e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni con i requisiti sopra indicati (partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%) e, sempre che di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro, agli strumenti finanziari assimilati alle azioni e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nonché alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale in società ed enti IRES, e alla cessione di titoli e strumenti finanziari simili alle azioni nonché ai contratti di associazione in partecipazione e di partecipazione agli utili acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data; a tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i contratti sottoscritti in data meno recente.

Per la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), applicando il criterio storico, si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese

In deroga al regime di deducibilità integrale, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi 3, le perdite attese su crediti verso la clientela rilevate in bilancio, secondo il c.d. ECL model di cui all'IFRS 9, sono deducibili (ai fini IRES ed IRAP) per gli intermediari finanziari in 5 quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la perdita è iscritta a conto economico. Si dispone, inoltre, che le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, a fronte del differimento della deducibilità di tali componenti di reddito, non possono essere trasformate in credito d'imposta, né concorrono a formare la base imponibile del canone DTA che gli intermediari finanziari sono tenuti a pagare, con cadenza annuale, al fine di avvalersi di tale regime di trasformazione delle DTA in credito d'imposta.

Imposta sulle assicurazioni

Con riferimento ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 viene modificata la disciplina sulle imposte sulle assicurazioni (legge n. 1216/1961; dal 2026, D.Lgs. n. 174/2024) fissando al 12,50% per ogni 0,051 euro la tassa sulle assicurazioni dei rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, anche nel caso in cui non siano assicurati con lo stesso contratto dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

L'imposta dovuta sui premi relativi al rischio di infortunio del conducente e su quelli relativi al rischio di assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026 sono versati entro il 30 giugno 2026.

Valutazione titoli

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel proprio patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

Contributo straordinario extra-profitto delle banche

Si introduce una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume, salvo eccezioni, prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell'imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell'imposta medesima. In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40% e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria.

Viene anche introdotto un contributo straordinario pari al 27,5% per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Il contributo straordinario:

- si applica alla suddetta riserva indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contribuito alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione, sulla base delle modalità indicate;
- è liquidato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui esso è applicato;
- è indeducibile;
- deve essere versato entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta.

IRAP banche e assicurazioni

Le aliquote IRAP per banche e assicurazioni sono stabilite

- al 4,65% l'aliquota IRAP applicabile alle banche e agli intermediari finanziari;
- al 5,90% l'aliquota IRAP applicabile alle imprese di assicurazione.

Fino a concorrenza della differenza tra l'imposta derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni e quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette disposizioni, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per il successivo spetta una detrazione pari a 90.000 euro.

Restano, invece, confermate le aliquote per:

- le società di intermediazione mobiliare e degli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997);
- le società di gestione dei fondi comuni di investimento (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997);
- le società di investimento a capitale variabile (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 446/1997);

- le società di partecipazione non finanziaria e assimilati (art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446/1997).

Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA

Ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 è parzialmente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.

Con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027, si introduce una limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pregresse e delle eccedenze residue di ACE, determinata applicando una percentuale forfettaria pari, rispettivamente, al 35% ed al 42% del maggior reddito imponibile, relativo sempre ai medesimi periodi d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di cui alla legge di Bilancio 2025 (per il periodo d'imposta 2026) e da quelli previsti dalla disposizione (per il periodo d'imposta 2027). Tale limitazione trova altresì applicazione per le società che partecipano al consolidato fiscale e, nella determinazione del reddito complessivo da assoggettare alla tassazione di gruppo, anche per la società consolidante.

Si definiscono infine i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 e ai due successivi.

Rottamazione quinque

È possibile estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 versando:

- le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Non sono dovute, invece:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 2,68% in ragione annuale - Agenzia delle Entrate, provvedimento 23 maggio 2019);
- le sanzioni e le somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali (art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999);
- le somme maturate a titolo di aggio.

Per il pagamento è possibile versare il dovuto:

- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026,

- nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza:

a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026;

b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3% annuo.

Per la procedura da seguire per l'adesione alla definizione agevolata valgono le seguenti regole:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con modalità, esclusivamente telematiche; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto di 54 rate;
- nella dichiarazione il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a cento euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

L'applicazione della definizione agevolata è limitata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada.

È possibile estinguere, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l'inefficacia della relativa definizione con eccezione di quelli inclusi nella rottamazione quater, e cioè quelli risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.

Definizione agevolata debiti nei confronti di regioni ed enti locali

Nel rispetto di specifiche condizioni, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali. Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente, nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di IVA

L'Agenzia delle Entrate, senza pregiudizio dell'azione accertatrice e anche avvalendosi di procedure automatizzate, può procedere alla liquidazione dell'IVA anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 54-bis.1, D.P.R. n. 633/1972).

La liquidazione può avere luogo sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche.

Ritenuta sulle transazioni B2B

Si introduce una nuova ritenuta d'acconto sui pagamenti delle fatture elettroniche tra soggetti che esercitano attività d'impresa (art. 25, comma 1-bis; dal 2026, art. 38, D.Lgs. n. 33/2025). La ritenuta è applicata sull'importo corrisposto (al netto dell'IVA) con le seguenti modalità:

- 0,5% per l'anno 2028.
- 1% a regime a partire dall'anno 2029.

Sono esclusi:

- i contribuenti aderenti al regime forfetario;
- i contribuenti in regime di adempimento collaborativo;
- i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
- le categorie già soggette ad altre forme di ritenuta (es. intermediari di commercio, agenti assicurativi).

Le nuove disposizioni si applicano ai pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Limitazione delle compensazioni in F24

Si limita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale ("esterna"), ovvero tra imposte di natura diversa, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali per importi superiori a 50.000 (il previgente limite è di 100.000 euro).

Accise sui tabacchi lavorati, sui prodotti da fumo e sulla birra

Previsto un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell'importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato.

Inoltre, si rideterminano i coefficienti per il calcolo dell'accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza

nicotina. Prevista, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto; per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non è ammesso il versamento unitario.

Sono aggiornate le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).

Infine, l'aliquota dell'accisa sulla birra viene rideterminata nelle seguenti misure:

- per gli anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;
- per gli anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Plastic tax e sugar tax

L'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax slitta al 1° gennaio 2027.

Tassa sui pacchi

Viene introdotto un contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, che si applica alle spedizioni di beni:

- a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.

Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Accise sulla benzina e gasolio

Vengono parificate le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri.

Vengono esclusi, inoltre, i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali dall'aumento dell'accisa e mantiene il regime favorevole - con accisa ridotta - per i biocarburanti.

Svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

Ai fini dell'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'art. 92, comma 5 del TUIR dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, tra i ricavi (art. 85, comma 1, lett. e) TUIR), si prevede che il valore minimo delle stesse è determinato:

- a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- b) per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiani (MOT) nell'ultimo semestre.

Una ulteriore modifica riguarda l'art. 101 TUIR in materia di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite laddove viene previsto che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, le minusvalenze assumono rilievo fiscale se imputate a conto economico.

Reddito d'impresa

Per il 2026 viene disposto in via sperimentale:

- a) in deroga all'art. 83 del TUIR, si comprende tra i ricavi la differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione di proprie azioni o quote, effettuate a partire dal medesimo periodo d'imposta, e il relativo costo di acquisto; a tal fine si considerano cedute per prime le proprie azioni o quote acquisite in data meno recente;

- b) le disposizioni di cui all'art. 95, comma 6-bis, del TUIR si applicano anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa relative a piani deliberati a partire dal medesimo periodo d'imposta;
- c) per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CE n. 1606/2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita iscritti, o dei maggiori valori riconosciuti ai fini fiscali, nel medesimo periodo d'imposta, in deroga all'art. 103, comma 3-bis, TUIR è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi. La deduzione del valore fiscale dei beni di cui sopra riconosciuti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.
- Tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Deducibilità interessi passivi per gli intermediari finanziari

Gli interessi passivi (art. 96 TUIR) sostenuti dagli intermediari finanziari, ad eccezione di quelli sostenuti da SIM e SGR, sono deducibili nei limiti:

- a) del 96% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025;
- b) del 97% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026;
- c) del 98% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2027;
- d) del 99% del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2028.

Le stesse regole si applicano agli intermediari finanziari per la formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP mentre ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni (art. 96, comma 13, secondo periodo, TUIR).

Sono, inoltre, previste regole specifiche per il calcolo degli acconti d'imposta.

Addizionale sulle stock option

L'addizionale sulle stock option del 10% per i dirigenti del settore finanziario (art. 33, D.L. n. 78/2010) non si applica a condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.

Tali disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.

Modifiche in materia di IVA

Con l'intento di adeguare la normativa nazionale all'ordinamento CEE, vengono modificate alcune norme contenute nel D.P.R. n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

Ritenuta su provvigioni percepite da agenzie di viaggio

A partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973 e, dal 2026, art. 39 del D.Lgs. n. 33/2025) è dovuta anche su quelle percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;

- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Rivalutazione partecipazioni

Aumenta l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, passando dal 18% al 21%.

Imposta di bollo sui contratti di credito

Si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo sui contratti di credito di importo inferiore a 200 euro, sui contratti di credito nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e sui contratti di credito a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo se il rimborso deve avvenire entro 3 mesi dall'utilizzo delle somme.

Giustizia tributaria

Si interviene sulla disciplina del nuovo ordinamento della giustizia tributaria, da un lato, modificando il regime transitorio per la cessazione dalle funzioni dei giudici tributari che operano presso le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado per limiti di età e, dall'altro, modificando il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Tassazione previdenza complementare

A decorrere dal 1° luglio 2026:

- con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, viene aumentato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare e operano un conseguente coordinamento formale nella norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 portandolo da 5.164,57 euro a 5.300 euro;
- per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006 la norma secondo cui possono beneficiare della deduzione in oggetto, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme di previdenza complementare, in un'eventuale misura maggiorata si applica, a decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, con riferimento al nuovo limite suddetto;
- le rendite a durata definita e quelle in forma di prelievi liberamente determinabili sono soggette al medesimo regime tributario previsto per le prestazioni (o quote di prestazioni) in forma di capitale
- le prestazioni corrisposte nella forma di rendita mediante erogazione frazionata sono assoggettate, per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ad una ritenuta a titolo d'imposta, con aliquota del 20%, ridotta nella misura di 0,25 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 5 punti percentuali. Tale ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui è iscritto il soggetto.

Modifiche all'ISEE

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.

Con tali modifiche si introduce una maggiorazione specifica anche per il caso di nucleo con due figli e si incrementa nella misura di 0,5 ciascuna delle altre maggiorazioni specifiche in oggetto.

Le modifiche riguardano l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro; l'assegno unico e universale per i figli a carico; il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare.

Infine, per la precompilazione della dichiarazione sostitutiva unica relativa alla determinazione dell'ISEE (DSU), l'INPS coopererà anche con il Ministero dell'interno e con

l'ACI e utilizzi anche le informazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel PRA.

Imposta sostitutiva sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici

Per il periodo di imposta 2026, si introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e con reddito da lavoro dipendente del soggetto non superiore a 50.000 euro, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota del 15%, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro.

È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che gode dello specifico regime tributario agevolato subordinato al possesso di un reddito da lavoro dipendente non superiore a un determinato limite (art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 95/2017).

Per il personale dipendente dagli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, il regime sostitutivo in esame è esplicitamente cumulabile con l'applicazione dei regimi tributari sostitutivi sui compensi per "prestazioni aggiuntive" e per lavoro straordinario (art. 7, comma 2, D.L. 7 giugno 2024, n. 73/2024, e art. 1, comma 354, della legge n. 207/2024).

È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.

Iperammortamento

Viene riproposta la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello Industria 4.0, ovvero finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Il beneficio viene riconosciuto, ai fini IRES ed IRPEF, alle imprese che abbiano effettuato dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

La maggiorazione base da applicare al costo degli investimenti è pari a:

- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Comunicazioni pagamenti in contanti da parte di turisti stranieri

Passa da 1.000 euro a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni superato il quale i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, etc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle singole operazioni per le quali i pagamenti ricevuti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato sono effettuati in contanti.

Proroghe esenzioni tassazione fabbricati zone colpite dai sismi

Sono prororate le norme che disciplinano le esenzioni dei redditi da fabbricati, ubicati nei comuni interessati dagli eventi sismici nell'Italia centrale del 2016 e 2017, del reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, nonché le esenzioni, per i medesimi fabbricati, dall'IMU e dalla TASI.

- si riconosce anche per l'anno 2026 l'esenzione dall'IMU (esenzione già prevista fino al 31 dicembre 2025) per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023;

- si estende la detrazione fiscale del 110% anche alle spese sostenute nell'anno 2026 per interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La disposizione si applica a condizione che le relative istanze o

dichiarazioni siano state presentate in data antecedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024).

Addizionali regionali e comunali IRPEF

Si estende fino all'anno 2028 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF, vigenti fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2025).

Inoltre, si proroga fino al 2028 la possibilità di determinare, in termini analoghi, aliquote differenziate anche per l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si dispone inoltre che, sia per le regioni sia per i comuni, nel caso di mancata approvazione entro i termini fissati dalla vigente normativa della delibera di determinazione degli scaglioni e delle aliquote sopra indicate si continueranno ad applicare le aliquote vigenti nell'anno precedente a quello di riferimento.

TARI

Si proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Verifica della PA per i pagamenti ad esercenti arti e professioni

A decorrere dal 15 giugno 2026, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di un importo fino a 5.000 euro agli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare (art. 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. n. 602/1973).

In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle amministrazioni andrà in favore:

- a) dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- b) del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

Contributo sui premi delle assicurazioni RC auto

Si modifica il sistema di pagamento del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti, introducendo un meccanismo di versamento di un acconto pari all'85% dell'importo versato nell'anno precedente.